



REGIONE ABRUZZO

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Pescara

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Responsabile del Procedimento Dott. Fabio Pizzica Ing. Salvatore Corroppolo

E, p.c.

Ditta SEVEL ATESSA (CH)

sevel.spp@pec.fcagroup.com

ARTA

Area Tecnica – IPPC Dott.ssa Giovanna Mancinelli Ing. Simonetta Campana sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Oggetto: Riscontro alla richiesta di parere tecnico di cui alla nota dell'A.C acquisita con nostra nota prot. 19218 del 02/05/2023 relativamente alla nota della ditta SEVEL Prot.D011/2023 acquisita con pari protocollo DITTA SEVEL (Atessa) AIA DPC 025/051 del 22/02/203.

In allegato alla presente si trasmettono le valutazioni relative alla nota della ditta Sevel acquisita con prot n. 19218 del 02/05/2023 dall'A.C.

del 02/05/2023 dall'A.C.
Si rileva infatti che la ditta ha riformulato rilievi e richieste di cui era stata già fornita risposta e motivazione dalla Conferenza dei Sevizi senza peraltro aggiungere informazioni o motivazioni ulteriori. In merito ai refusi segnalati e ai rilievi che sono stati ritenuti pertinenti nel parere allegato si dà riscontro puntuale nella nota allegata.

Si segnala infine all'A.C. che in merito agli adempimenti previsti dall'AIA vigente Arta potrà dare riscontro solo qualora sarà trasmessa la documentazione oggetto di tali adempimenti ed evidentemente in assenza di documentazione entro le tempistiche stabilite dall'AIA, gli adempimenti si riterranno non ottemperati.

Ciò premesso, si allega alla presente il parere tecnico di competenza e si precisa che come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D.lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente. Si fa presente che le valutazioni espresse nel parere allegato attengono esclusivamente agli aspetti ambientali di competenza.

IL DIRETTORE

Dott. Chim. Roberto COCCO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)







PARERE TECNICO

PRESCRIZIONE ART5, PUNTO 2)

2) Il valore guida per le emissioni diffuse è fissato al 3%, in considerazione della quantità in termini assoluti dei solventi emessi. Qualora la Ditta registrasse un valore di emissione diffusa superiore al 3%, dovrà porre in atto azioni correttive e indagare e relazionare sulle cause di tale incremento di emissioni diffuse rispetto ai valori storicamente registrati;

OSSERVAZIONI DELLA DITTA

OMISSIS

lettera prot. D014/2021 del 30/09/2021, per quanto riguarda la fissazione del valore guida per le emissioni diffuse, la scrivente¹ - sottolineando che la normativa di settore non prevede, per l'attività svolta nel relativo impianto di Verniciatura, un valore limite di emissione diffusa - richiede a codesta AC di innalzare tale valore al 10%.

Ciò affinché l'eventuale definizione di azioni correttive, indagini e relazioni richieste sulle cause di un eventuale incremento della percentuale di emissione diffusa avvenga a fronte di un aumento sensibile di tale valore, sintomatico di eventuali variazioni nella gestione dell'impianto e non imputabile a minime variazioni dovute alle modalità di calcolo individuate dalla normativa.

Pertanto la scrivente richiede a codesta spettabile Amministrazione la rettifica della prescrizione, fissando il valore guida al 10%.

CONCLUSIONI

Si rileva che le argomentazioni prodotte sono le medesime di cui all'iter istruttorio e su cui la CDS si è già espressa in maniera definitiva.

⇒ Si ribadiscono pertanto integralmente le conclusioni di cui al parere Arta prot. 46/2022.

Per completezza si riporta il dato dell'emissione diffusa relativo all'anno 2022(PGS 2023), acquisto con ns prot. 24612 del 30/05/2023.



-	_					
	โล	n	Δ	•	2	

		C14	C15	C16=(C15/C14)*100
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III Parte III	OPERATIVITA' Ore/anno	TOTALE SOLVENTI IN INPUT (tCOV/a) (I1+I2)	EMISSIONE DIFFUSA (tCOV/a) F	% INPUT ^[12]
Rivestimento di autoveicoli (Rivestimento di furgoni, autocarri e rimorchi nuovi)	4.130	1.070,123	14,201	1,3

Figura 1: estratto da Report 2022 prodotto nel 2023

⇒ Alla luce di dati prodotti dalla stessa ditta le argomentazioni addotte appaiono ancor più non condivisibili, trattandosi da parte di Arta di individuazione di valore guida delle emissioni diffuse e non limite ed certificando la stessa ditta le proprie emissioni diffuse all'1,3% (ovvero un ordine di grandezza inferiore a quanto essa richiede).

PRESCRIZIONE ART5, PUNTO 4

4) Gli autocontrolli dei camini asserviti alla fase di verniciatura devono essere eseguiti con cadenza semestrale (tutti camini della verniciatura, caldaie escluse) per 2 anni a far data dal rilascio dell'A.I.A. Trascorso tale termine la Ditta dovrà relazionare, ad ARTA e A.C., sulla congruità fra i dati rilevati dedotti secondo le modalità della DGR 517/2007 e quelli desunti dal programma di calcolo messo a punto;

trascorso tale termine si valuterà l'opportunità di prevedere le frequenze di sotto specificate in aderenza alle BATc.

OSSERVAZIONI DELLA DITTA

Come già evidenziato nel documento "VALUTAZIONI ED OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI DEL VERBALE DELLA C. DEI S. DEL 31/05/2021" – trasmesso con lettera prot. D014/2021 del 30/09/2021, al riguardo si informa che gli autocontrolli dei camini asserviti agli impianti di back-up della fase di verniciatura non potranno essere eseguiti in quanto il loro funzionamento avviene in condizioni di sola emergenza e, quindi, per limitati periodi di tempo, non predeterminabili. Si precisa tuttavia che le emissioni derivanti da tali camini di back-up sono del tutto paragonabili a quelle derivanti dagli altri camini normalmente utilizzati, non variando le modalità di esecuzione delle relative attività sottese.

Allo stesso modo <u>non potranno essere gli autocontrolli dei camini inattivi stante l'assenza dell'attività sottesa</u>; per tal<u>i</u> camini gli autocontrolli saranno eventualmente svolti all'atto della relativa riattivazione.

Pertanto la scrivente richiede a codesta spettabile Amministrazione la rettifica della prescrizione, inserendo le eccezioni sopra riportate.



CONCLUSIONI

- ⇒ Si precisa nuovamente che i dati riportanti sul PGS (n. ore di funzionamento e concentrazione) devono essere frutto di autocontrolli periodici e non di stime. Il PGS deve essere elaborato secondo la DGR 517/2007 e secondo modalità ampiamente descritte nel corso dell'iter istruttorio e dei pareri tecnici formulati.
 - Pertanto, qualora i camini oggetto della richiesta siano esclusivamente di back up ad essi non sarà associato un numero di ore significativo, come invece rilevato nei PGS degli anni precedenti, e non saranno necessari gli autocontrolli,
- ⇒ Pertanto, qualora ad essi sia associato un numero di ore di funzionamento significativo il gestore dovrà attivarsi al fine di eseguire anche su di essi gli autocontrolli durante i periodi di effettivo funzionamento.

PRESCRIZIONE ART5, PUNTO 15

15) Allo scopo di minimizzare le emissioni non controllate, entro 3 mesi dal rilascio dell'A.I.A., gli sfiati dei serbatoi dovranno essere equipaggiati con sistemi di contenimento delle emissioni di sostanze organiche volatili e, pertanto, pur non essendo inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 272 comma 5, potranno essere esonerati dal monitoraggio periodico;

OSSERVAZIONI DELLA DITTA

Come già evidenziato nel documento "RELAZIONE RIFERITA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI FORMULATE DA ARTA ABRUZZO CON NOTA PROT. 45910/2020" – trasmesso con lettera prot. D014/20 del 10/11/2020, in merito alla richiesta di installazione di sistemi di contenimento delle emissioni sugli sfiati dei serbatoi contenenti sostanze volatili, si riporta di seguito la descrizione del sistema di gestione dei vapori nelle fasi di travaso, erogazione e riposo.

CONCLUSIONI

⇒ La modalità di funzionamento esposta è quella del serbatoio della benzina che possono essere eventualmente equipaggiati con sistemi di recupero vapori, per tutti gli altri serbatoi si rinnova la richiesta già formulata come evidenziato dalla stessa ditta.



PRESCRIZIONI ART 9, PUNTO 2)

- 2) Entro e non oltre 12 (dodici) mesi dal rilascio del presente Provvedimento, la Ditta dovrà produrre gli approfondimenti idrogeologici di cui alle note ARTA prot. n. 45910/2020 e 27540/2021, in particolare:
 - definire il grado di permeabilità assoluta del corpo limoso-argilloso posto al tetto dell'acquifero secondo quanto richiesto nella nota ARTA prot. n. 5914/2014. Si ricorda che, come da Linee Guida A.I.A., per le acque sotterranee è previsto il monitoraggio della prima circolazione idrica individuata. Pertanto, il ruolo idrodinamico del corpo limoso-argilloso dovrà essere definito attraverso la stima dei valori di permeabilità assoluta in differenti punti del sito e a differenti profondità, mediante la realizzazione di almeno tre sondaggi attrezzati a piezometri e realizzati all'interno del corpo limoso-argilloso (senza raggiungere le ghiaie);
 - integrare i punti spia con tutti i piezometri presenti nel sito, compresi quelli di valle idrogeologico S4 ed S5, sottoponendoli a monitoraggio ed alternandoli nei diversi controlli che dovranno avere, pertanto, una frequenza semestrale. Le risultanze dovranno essere

OSSERVAZIONI DELLA DITTA

Per quanto riguardano gli approfondimenti idrogeologici di cui alle note ARTA prot. n. 45910/2020 e 27540/2021, la scrivente ha trasmesso con lettera prot. trasmesso con lettera prot. D014/2021 in data 30/09/2021 come Allegato 4 della comunicazione "Invio valutazioni ed osservazioni al verbale della C.d.S. del 31-05-2021", la relazione dello Studio Tecnico Bortolami - Di Molfetta S.r.l. intitolata "STABILIMENTO SEVEL DI ATESSA (CH). INDAGINI FINALIZZATE A DEFINIRE IL GRADO DI PERMEABILITA' ASSOLUTA DEI TERRENI POSTI AL TETTO DELL'ACQUIFERO".

CONCLUSIONI

Di seguito si riporta una sintesi della relazione.

In ottemperanza a quanto richiesto da ARTA, la società ha realizzato i nuovi punti di monitoraggio denominati S1bis, S2bis e S5bis – realizzati tra il 5.07.2021 ed il 06.07.2021 spinti fino ad una profondità compresa tra i 9 ed i 13 m dal p.c.

Dai suddetti sondaggi sono stati prelevati complessivamente n. 9 campioni di terreno; ciascun campione è stato successivamente sottoposto alle seguenti analisi:

- ⇒ Analisi granulometrica mediante vagliatura e per sedimentazione con aerometro;
- ⇒ Prove di permeabilità in cella triassiale.

Gli esiti delle suddette prove sono sintetizzati in Tab. 4.2

I terreni investigati dai suddetti sondaggi sono risultati costituiti da depositi a granulometria fine, quali argille con limo, limo con argilla, limo con argilla sabbioso; inoltre, i valori di conducibilità idraulica sono risultatati compresi tra 1.68 x 10-11 m/s e 2.60 x 10-10 m/s



Sulla base di tali informazioni è stato ritenuto che i suddetti depositi superficiali" siano ascrivibili a formazioni impermeabili.

Inoltre, nei piezometri realizzati è stata riscontrata la presenza di acqua e pertanto è stato eseguito un rilievo piezometrico, al fine di chiarire se la stessa potesse essere legata esclusivamente alle acque utilizzate in fase di perforazione e non ad un'effettiva presenza idrica nel sottosuolo, oltre a verificare i tempi di effettiva ricarica a seguito dello spurgo; gli esiti delle suddette prove sono sintetizzati in Tab. 4.3

In particolare per i piezometri S1bis e S2bis, la relazione riporta che le acque presenti nei depositi fini posti al tetto dell'acquifero, sono prevalentemente acque di ritenzione, con una mobilità pressoché nulla, come documentato dalla ricarica estremamente lenta dopo circa 24 ore dallo spurgo. La giornata successiva allo spurgo, inoltre, nei piezometri S1bis e S2bis è presente un battente idrico estremamente limitato (inferiore al metro).

In tali condizioni (ovvero, ricarica ridottissima, battente idrico insufficiente e acque torbide), nella relazione si riporta di non "poter **procedere ad un campionamento chimico rappresentativo"**.

Infine, viene specificato che trattandosi di una situazione del tutto isolata ed estremamente superficiale, non rappresentativa di una vera e propria falda, non si ritiene opportuno, anche in questo caso, procedere al campionamento ai fini del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA.

In merito si evidenzia che:

Preso atto dei valori conducibilità idraulica compresi tra 1.68 x 10-11 m/s e 2.60 x 10-10 m/s ottenuti sui di n.9 campioni di terreno prelevati dai nuovi sondaggi, si evidenzia quanto segue.

Dalla visione dei risultati del rilievo piezometrico riportati in tab 4.3, e non considerando i rilievi del 07.07.2023 in quanto, i livelli sono stati misurati immediatamente dopo le operazioni di perforazione e completamento (vedi relazione), si evince una modesta risalita del livello piezometrico.

In particolare in data 28.07.2023:

- Nel piezometro S1 bis: si osserva una risalita da valori di soggiacenza di 12,80 a 12,66 e 12,61 in data 29.07.2023 con una colonna di acqua di circa 40 cm;
- Nel piezometro s2bis: si osserva una risalita da valori di soggiacenza di 8,43 m a 8,09 m e 8.08 m in data 29.07.2023 con una colonna di acqua di circa 1 m;
- Nel piezometro s5bis: si osserva una risalita da valori di soggiacenza di 12,24 m a 8,22 m e 2.80 m in data 29.07.2023 con una colonna di acqua di circa 10 m.

Per quanto sopra, i risultati del monitoraggio della soggiacenza e la ascrivibilità dei terreni investigati a formazioni impermeabili (sulla base dei valori di conducibilità idraulica), produce una discrasia tale da non poter attribuire con certezza che il "depositi superficiali" investigati siano ascrivibili a formazioni impermeabili.

Pertanto si ritiene che:



- I nuovi sondaggi siano sottoposti a monitoraggio della soggiacenza per almeno un anno, con frequenza quadrimestrale, specificando lo spessore della colonna di acqua qualora presente;
- Qualora ricorrano le condizioni ai fini del campionamento delle acque sotterranee lo stesso potrà essere eventualmente eseguito anche in condizioni statiche ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152.06 ed in funzione dei tempi di ricarica dei piezometri.

A valle dei risultati si valuterà l'eventuale esclusione/revisione dalla rete di monitoraggio;

PIEZOMETRO S5

Nella documentazione si riportano anche gli esiti delle indagini effettuate ai fini di rispondere anche alla richiesta di ARTA, nell'ambito del procedimento di Riesame dell'AIA (nota prot. n. 45910/2020, ricevuta dalla ditta in data 13/10/20), di inserire i piezometri S4 e S5 nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

A riguardo, si evidenzia che la società con lettera **D014/14 datata 13/11/2014 si** era già resa disponibile ad includere nell'A.I.A. i monitoraggi nei piezometri S4 e S5, come da richiesta di ARTA Abruzzo. Proponeva altresì, solamente di voler valutare la possibilità di eseguire, preliminarmente, il campionamento del corpo limoso-argilloso posto a tetto dell'acquifero (vedi sopra).

Premesso quanto sopra si riporta una sintesi delle indagini eseguite dalla società sui piezometri S1- S4 - S5. Come riportato nella relazione, si premette che le ricostruzioni piezometriche elaborate dalla società, permettono di individuare quali piezometri di monte S1, S3 e S5, come piezometri di valle/laterali S2 e S4. Sui piezometri S1- S2- S5, si è proceduto a produrre un'istantanea variazione del livello statico e misurare, in funzione del tempo, il consequente recupero di livello originario nello stesso pozzo.

I risultati di tali prove (vedi Fig. 4.2, Fig. 4.3 e Fig. 4.4) mostrano che generalmente il recupero del livello statico iniziale avviene in **circa 60 secondi per i piezometri S1 e S4, diversamente per** il piezometro S5 si registra un recupero estremamente più lento; in particolare il livello iniziale non viene raggiunto neanche dopo 6'000 secondi (circa 2 ore). Tale comportamento è determinato dal fatto che in S5, come già evidenziato commentando la ricostruzione piezometrica di luglio 2021, l'acquifero è caratterizzato da uno spessore ridotto (inferiore a 2 m) e da una granulometria medio-fine (sabbia limosa con ghiaia, come desumibile dalla stratigrafia in Allegato 2).

Per le motivazioni sopra esposte la società ritiene poco o per nulla rappresentativo l'inserimento del piezometro S5 nel programma di campionamento periodico del Piano di Monitoraggio e Controllo. Inoltre, dato l'andamento delle isopieze (Tav. 3.3 e Tav. 4.2) si tratterebbe di un punto di monte idrogeologico, non influenzabile dalle attività dello stabilimento.

A RIGUARDO, SI EVIDENZIA CHE:

⇒ Premesso che il piezometro S5 è già stato inserito dalla società nel P.M.C. (Scheda L.5.1), si ritiene che lo stesso, anche al fine di acquisire informazioni sullo stato di qualità di tale punto spia sia mantenuto nella rete di monitoraggio delle acque sotterranee. Infatti, dai dati riportati in tabella 4.3, tale punto spia presenta, dopo le operazioni di spurgo, una colonna di acqua sufficiente per il campionamento.



- Il piezometro S5 può eventualmente essere campionato in modalità statica ed in funzione dei tempi di ricarica.
- Inoltre, diversamente da quanto riportato nelle relazione, si specifica che qualora ricorressero le condizioni per un campionamento in modalità statica, le stesse sono previste dalla ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152.06.
- Sulla base dei risultati si valuterà l'eventuale esclusione del piezometro S5/revisione dalla rete di monitoraggio.

PRESCRIZIONI ART 12, PUNTO 1)

Comunicazioni in caso di malfunzionamento:

1) Comunicazione senza ritardo e, comunque, entro 8 (otto) ore dall'evento, al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino del-le normali condizioni di esercizio;

OSSERVAZIONI DELLA DITTA

OMISSIS

Pertanto la scrivente richiede a codesta spettabile Amministrazione di rettificare la prescrizione, facendo specifico riferimento al postcombustore ed ai contenuti dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06.

CONCLUSIONI

Si ritiene che tale aspetto sia di competenza dell'A.C. essendo una prescrizione da essa stabilita in tutte le AlA vigenti sul territorio regionale.

Tuttavia si rileva che la gestione delle anomalie e delle condizioni diverse dal normale esercizio deve
intendersi evidentemente comprensiva dell'intero complesso produttivo ed estensiva di tutte le matrici
ambientali come peraltro richiamato dalle BAT di settore (OTNOC) e quindi opportunamente dall'A.C.
ed è interpretazione riduttiva da parte della ditta volersi riferire al solo post combustore, camino 95V

PRESCRIZIONE ART 13, PUNTO 2)

 In riferimento alla BAT11, entro il 31/12/2024, dovrà essere installato un dispositivo di abbattimento al camino 121 V;



OSSERVAZIONI DELLA DITTA

Al riguardo si segnala che nella prescrizione di cui all'art. 10, punto 4) è riportato che "Entro il 31/12/2024, il camino 121 V dovrà essere equipaggiato con un sistema di monitoraggio in continuo del TVOC. Tale SMCE deve essere conforme all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06", mentre nella prescrizione in esame è riportato che "In riferimento alla BAT11, entro il 31/12/2024, dovrà essere installato un dispositivo di abbattimento al camino 121 V;".

Essendo la BAT11 relativa al monitoraggio delle emissioni negli scarichi gassosi, si ritiene che, nella prescrizione in esame, l'indicazione di installare un dispositivo di <u>abbattimento</u> sia frutto di un mero errore materiale.

Pertanto la scrivente richiede a codesta spettabile amministrazione di rettificare la prescrizione, indicando l'installazione di un sistema di monitoraggio in luogo al dispositivo di abbattimento.

CONCLUSIONI

⇒ Si conferma che trattasi di un mero refuso e pertanto si accoglie quanto richiesto e si precisa che al camino 121 V dovrà essere installato, conformemente alla BAT 11 un dispositivo di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMEc) conforme all'Allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/06.

PRESCRIZIONE ART 13, PUNTO 4)

4) In riferimento alla BAT23, entro 6 mesi dal rilascio dell'A.I.A., la Ditta dovrà predisporre e presentare un piano di gestione degli odori, contenente le azioni di monitoraggio periodico e le azioni da porre in atto qualora si manifestassero criticità.

CONCLUSIONI

⇒ Si richiama quanto già espresso nel corso della CDS e nell'istruttoria definitiva.

Il responsabile della U.O. IPPC, FER e PGS

Ing. Angela delli Paoli

IL DIRETTORE

Dott. Chim. Roberto COCCO (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

